



0036720-28/11/2016-SCCLA-PCGEPRE-A



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 9 bis e 9 ter;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dirette dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto in data 4 agosto 2010;

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni", e in particolare l'art. 2, comma 9, concernente l'interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 9 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2014 concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in numero corrispondente ai posti di funzione previsti dalle Tabelle A e B, allegate al decreto medesimo, di cui formano parte integrante;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 gennaio 2015, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri, a seguito di quanto disposto dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2016, recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;

RAVVISATA l'opportunità, in conformità a quanto previsto dagli articoli 9 bis e 9 ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ferma restando la dotazione organica del ruolo dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 gennaio 2015, e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla Tabella B, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2014, di rideterminare la percentuale degli incarichi dirigenziali conferibili a dirigenti di altre pubbliche amministrazioni, al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni di indirizzo politico ed amministrativo del Governo affidate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- 2 -

95 della Costituzione, uniformando tali percentuali a quanto stabilito dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

VISTE le sentenze n. 2177 del 3 marzo 2016 e n. 6405 del 30 giugno 2016 del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che hanno riconosciuto il diritto all'inquadramento nella prima fascia del ruolo dirigenziale della Presidenza del Consiglio di due dirigenti di seconda fascia aventi maturato il requisito previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decorrenza dalla data della maturazione stessa;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, professor Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

INFORMATE le organizzazioni sindacali,

DECRETA

Articolo 1

(Determinazione delle percentuali di incarichi dirigenziali conferibili nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri a personale di altre pubbliche amministrazioni o a estranei)

1. La percentuale complessiva degli incarichi dirigenziali di livello generale, ivi compresi gli incarichi di Capo Dipartimento e Capo Ufficio autonomo di cui agli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, conferibili nell'ambito delle strutture organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri a dirigenti di prestito, ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ad estranei, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stabilita in misura non superiore al 15% della dotazione organica di cui alla Tabella A, allegata al decreto Presidente del Consiglio dei ministri 7 gennaio 2015.

2. Nell'ambito della percentuale complessiva di cui al comma 1 sono fatte salve, fino ad eventuale concorrenza, la percentuale massima di incarichi attribuibili a dirigenti di prestito, ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stabilita nella misura del 15% della dotazione organica di cui alla Tabella A, allegata al decreto Presidente del Consiglio dei ministri 7 gennaio 2015, e la percentuale massima di incarichi attribuibili ad estranei ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stabilita nella misura del 10% della dotazione organica di cui alla Tabella A sopracitata.

3. La percentuale degli incarichi dirigenziali di livello non generale conferibili nell'ambito delle strutture organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri a dirigenti di prestito, ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stabilita

K



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- 3 -

in misura non superiore al 10% della dotazione organica di cui alla Tabella A, allegata al decreto Presidente del Consiglio dei ministri 7 gennaio 2015.

4. La percentuale degli incarichi dirigenziali di livello non generale conferibili nell'ambito delle strutture organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri a estranei, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stabilita in misura non superiore all'8% della dotazione organica di cui alla Tabella A, allegata al decreto Presidente del Consiglio dei ministri 7 gennaio 2015.

5. Il numero massimo di incarichi dirigenziali conferibili a dirigenti di prestito, nonché il numero massimo di incarichi conferibili ai sensi dell'art.19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, calcolato in base alle percentuali indicate nei commi precedenti, è indicato nel prospetto allegato, che forma parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

(Determinazione delle percentuali di incarichi dirigenziali conferibili nell'ambito del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri a personale di altre pubbliche amministrazioni o a estranei)

1. Ai sensi dell'art. 9 ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, la percentuale degli incarichi dirigenziali sia di livello generale, ivi compreso l'incarico di Capo Dipartimento, che di livello non generale, conferibili nell'ambito del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri a dirigenti di prestito, quali individuati dall'art.19, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stabilita in misura non superiore al 30% della dotazione organica di cui alla Tabella B, allegata al decreto Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2014.

2. La percentuale degli incarichi dirigenziali di livello generale, ivi compreso l'incarico di Capo Dipartimento, conferibili nell'ambito del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri a estranei, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stabilita in misura non superiore al 10% della dotazione organica di cui alla Tabella B, allegata al decreto Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2014.

3. La percentuale degli incarichi dirigenziali di livello non generale conferibili nell'ambito del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri a estranei, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stabilita in misura non superiore all'8% della dotazione organica di cui alla Tabella B, allegata al decreto Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2014.

4. Il numero massimo di incarichi dirigenziali conferibili, nell'ambito del Dipartimento della protezione civile, a dirigenti di prestito nonché il numero massimo di incarichi conferibili ai sensi dell'art.19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, calcolato in base alle



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- 4 -

percentuali indicate nei commi precedenti, è indicato nel prospetto allegato, che forma parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

(Modalità di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di prestito o estranei)

1. Fermo restando l'obbligo di attribuire prioritariamente un idoneo incarico ai dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e fatta salva la specifica disciplina per il conferimento degli incarichi di Capo Dipartimento e Capo Ufficio autonomo recata dagli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ricorso al conferimento di incarichi dirigenziali, di livello generale e non, nei confronti di dirigenti di prestito o di estranei alla pubblica amministrazione è possibile, nell'ambito della complessiva dotazione organica del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto dei limiti percentuali rispettivamente individuati dagli articoli 1 e 2 del presente decreto nonché delle seguenti inderogabili condizioni:

a) che risultino posti disponibili, per la copertura dei quali sia stata accertata previamente l'insussistenza di idonee professionalità interne, secondo i criteri e le modalità previste dalla direttiva 11 maggio 2016, con particolare riferimento al numero di dirigenti già presenti nelle strutture interessate, al numero degli uffici e dei servizi e alle specifiche esigenze oggettive di funzionamento;

b) che il dirigente di prestito o l'estraneo per cui sia stata avanzata la proposta di attribuzione dell'incarico sia in possesso degli specifici requisiti culturali, professionali, tecnico-scientifici, ove richiesti, deducibili dal curriculum vitae o da atti di ufficio, coerenti con l'incarico da conferire.

Articolo 4

(Conferimento di incarichi dirigenziali su posti di funzione non facenti parte della complessiva dotazione organica)

1. Gli incarichi di responsabile delle strutture di missione, ove previsti, sono conferiti preferibilmente a consiglieri e dirigenti di prima fascia del ruolo dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Ai sensi degli articoli 19, comma 11, e 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti a dirigenti di seconda fascia su posti di funzione non facenti parte della dotazione organica di prima fascia, inclusi quelli assegnati con le modalità di cui all'art. 5, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, non comportano la maturazione del periodo utile ai fini dell'inserimento nella prima fascia del ruolo dei dirigenti.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- 5 -

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. A decorrere dalla data del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 2014 e all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 gennaio 2015, nonché ogni disposizione non compatibile.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Roma, 23 NOV. 2016

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Sottosegretario di Stato
(prof. Claudio De Vincenti)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

VISTO E ANNOTATO 2596/2016

Roma, 25/11/2016

IL REVISORE

IL DIRIGENTE

**CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI**

Reg.ne - Prev. n. 3239

15 DIC 2016

IL MAGISTRATO



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ALLEGATO

Contingenti di incarichi conferibili a dirigenti non appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione alla vigente dotazione organica di cui alla

**TABELLA A
del D.P.C.M. 7 gennaio 2015**

Incarichi dirigenziali di	dotazione organica	di cui conferibili a	percentuale prevista	numero massimo di incarichi conferibili
livello generale	88	Dirigenti di prestito	15%	13 (*)
		Estranei ex art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001		
livello non generale	169	Dirigenti di prestito	10%	17
		Estranei ex art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001	8%	14

(*) di cui max 9 incarichi, pari al 10% della dotazione organica, conferibili ad estranei

Contingenti di incarichi conferibili a dirigenti non appartenenti al ruolo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione alla vigente dotazione organica, di cui alla

**TABELLA B
del D.P.C.M. 14 aprile 2014**

Incarichi dirigenziali	dotazione organica	di cui conferibili a	percentuale prevista	numero massimo di incarichi conferibili
livello generale	10	Dirigenti di prestito	30%	3
		Estranei ex art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001	10%	1
livello non generale	34	Dirigenti di prestito	30%	10
		Estranei ex art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001	8%	3